



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2536/2025

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 17/09/2025

MARIA GRECA ZONCU

- Relatore -

R.G.N. 18094/2025

MARCO MARIA MONACO

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che chiedeva il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 13 marzo 2025, rigettava la richiesta di rinvio dell'esecuzione per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, depositata nell'interesse di [REDACTED] condannato definitivo in esecuzione della pena di anni trenta di reclusione.

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva denegato in via provvisoria l'istanza, avanzata in ragione delle gravi patologie di cui è affetto il [REDACTED] che - secondo quanto affermato dalla DDA di Napoli - è soggetto che è stato coinvolto in traffici internazionali di stupefacenti per conto di un clan ancora attivo.

In ragione della perizia disposta sul detenuto al fine di valutare la compatibilità dello stato di salute con la detenzione, nonché della relazione dell'area sanitaria della casa di reclusione di [REDACTED] il Tribunale si determinava per il rigetto della istanza di differimento, non evidenziandosi da tali approfondimenti clinici neppure un aggravamento della afflittività della misura detentiva in ragione del detto stato di salute e non avendo l'istante indicato quali fossero le terapie che, in maniera più efficace, avrebbero potuto essere somministrate al condannato in regime domiciliare non carcerario.

In ogni caso, dalle note informative della DDA di Napoli e della Questura di Bergamo, come rilevato nell'impugnato provvedimento, erano emersi significativi segnali del permanere della pericolosità sociale del condannato.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 147 comma secondo cod. pen, art. 47 ter ord. pen., 678, 665 comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla



affermazione della compatibilità delle esigenze terapeutiche del detenuto con il regime carcerario.

Lamenta il ricorrente come il Tribunale, dopo avere disposto perizia volta ad accertare la compatibilità dello stato di salute del condannato con il regime detentivo, non avesse accolto la richiesta della difesa di disporre l'esame del perito nel contraddittorio delle parti.

Tale decisione, a parere del ricorrente, ha determinato la nullità della perizia ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., 678 comma 1, 666 comma 5, 501, 508 e 511 cod. proc. pen. e dunque la sua inutilizzabilità ai fini della decisione sull'istanza.

Richiama il disposto dell'art. 666 cod. proc. pen. che stabilisce che l'assunzione delle prove, ove necessaria, avviene in udienza nel rispetto del contraddittorio.

In ogni caso la decisione impugnata si appaleserebbe errata anche nel merito, poiché ciò che la difesa lamenta non è l'incompatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, bensì l'incompatibilità delle esigenze terapeutiche del detenuto con detto regime.

Si lamenta, infatti, l'impossibilità di assicurare al detenuto i tempestivi accertamenti diagnostici e le terapie necessarie per prevenire l'insorgenza di una recidiva.

Sotto tale profilo l'impugnato provvedimento conterrebbe, in tesi difensiva, un'affermazione del tutto apodittica ed astratta, in palese contrasto con la necessità di individuare nel concreto la possibilità di sottoporsi a trattamenti terapeutici adeguati.

Il ricorrente rileva che fra la diagnosi di adenocarcinoma e l'intervento erano passati diversi mesi e sottolinea come tutti gli interventi terapeutici successivi all'intervento fossero caratterizzati dalla episodicità e dal ritardo; anche la terapia ormonale era stata avviata con molto ritardo.

Il perito, poi, aveva riscontrato una situazione di forte sofferenza psicologica del detenuto e la difesa, in ragione di tale affermazione, aveva chiesto un approfondimento che non era stato disposto; per contro aveva incaricato due consulenti che avevano concluso per la incompatibilità della permanenza in carcere con le condizioni di sofferenza psicologica e psichiatrica.

Del deposito di tali elaborati peritali non è stato dato alcun riscontro, con la conseguenza che non è stato attribuito il necessario rilievo alla condizione di sofferenza psicologica del detenuto.

Rileva, poi, come fra due successive relazioni, l'una del 1° gennaio 2020 e l'altra del 4 marzo 2025, esistessero delle insanabili antinomie, poiché nella prima si rilevava la incompatibilità dello stato psicologico e psichiatrico del detenuto con il regime detentivo, a differenza della seconda, pur essendo entrambe state sottoscritte dal medesimo medico, il quale avrebbe dovuto spiegare la ragione di tale radicale mutamento di valutazione.

3. Il sostituto procuratore generale Lidia Giorgio depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Il ricorrente richiama gli artt. 501, 508 e 511 cod. proc. pen. che disciplinano le modalità di ammissione della perizia, l'esame del perito e l'utilizzazione della stessa nella fase



dibattimentale.

Nel caso concreto, la perizia è stata disposta nel corso di un procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza, il cui rito è disciplinato, secondo il disposto dell'art. 678 comma 1 cod. proc. pen. che rimanda all'art. 666 cod. proc. pen., dalle norme dettate per il giudizio di esecuzione.

L'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. - norma di riferimento nel caso in esame - stabilisce che, laddove sia necessario assumere prove, il giudice procede in udienza nel rispetto del contraddittorio; l'ulteriore rimando normativo è all'art. 185 disp. att. cod. proc. pen. che stabilisce che, in quel caso, il giudice procede senza particolari formalità anche per quanto riguarda la citazione e l'esame dei testimoni ovvero l'espletamento della perizia.

Il ricorrente, dal quadro normativo di riferimento, testé richiamato, fa derivare la applicabilità *tout court* alla procedura davanti al tribunale di sorveglianza delle norme stabilite per l'acquisizione del contenuto della perizia in dibattimento e ne fa discendere - in difetto dell'esame del perito, come disposto dall'art. 511 comma 3 cod. proc. pen. - la inutilizzabilità del contenuto della perizia.

Quanto alle modalità di espletamento della perizia e alla utilizzazione della stessa nel giudizio avanti al tribunale di sorveglianza, i precedenti di legittimità hanno affermato che nel procedimento in esame, non solo sussiste il diritto dalla nomina dei consulenti di parte, ma anche alla partecipazione del difensore alle operazioni peritali, poiché - con tutta evidenza - ciò attiene all'assistenza del condannato e all'estrinsecazione concreta dei poteri difensivi, che si manifesta anche nel rispetto del contraddittorio delle parti, che è l'unico principio espressamente richiamato dall'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. in tema di integrazione probatoria.

Circa, poi, la possibilità adombrata dal ricorrente in punto di estensione al giudizio di sorveglianza dei meccanismi che regolano la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, la sentenza di legittimità (sez. 1, n. 53415 del 11/10/2016 Rv. 268555 – 01) ha affermato, sia pure in tema di proroga di misure di sicurezza personali, il seguente principio: "In tema di applicazione di misure di sicurezza personali, qualora venga disposta perizia per l'accertamento della pericolosità sociale, il giudice deve procedere all'esame del perito nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e soltanto all'esito può acquisire la relazione peritale".

In motivazione il collegio osserva che, in tema di perizia, è stato affermato da questa Corte già con la sentenza numero 3643 del 19.6.1998 (rv 211422) che anche in sede di esecuzione e sorveglianza deve essere garantito il rispetto del contraddittorio durante l'espletamento della perizia e l'esercizio concreto dei poteri difensivi.

Quel collegio ritiene di limitare, come espressamente affermato in motivazione, anche in rapporto all'oggetto del procedimento, la affermata obbligatorietà dell'ascolto del perito ai soli casi di procedimento relativo alle misure di sicurezza personali; questo collegio ritiene di non discostarsi da tale indicazione e quindi non ricava da tale pronuncia l'esistenza di un principio generale che imponga l'applicazione del meccanismo di acquisizione della perizia previsto per il dibattimento al procedimento di sorveglianza, in difetto di qualunque ancoraggio normativo in tal senso.

Anzi, a ben vedere, le norme dettate per il procedimento di esecuzione (i.d. di sorveglianza) indirizzano l'interprete verso la semplificazione delle modalità di assunzione delle prove, così come espressamente affermato dal già richiamato art. 185 disp. att. proc. pen. che stabilisce che il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'art. 666 comma 5 cod.



proc. pen., procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

Dunque, il mancato esame del perito non può rilevare in quanto violazione dell'art. 511 cod. proc. pen., perché non applicabile al procedimento di sorveglianza; tuttavia può rilevare - in quanto viola il principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. - laddove, a fronte di una esplicita richiesta in tal senso della difesa, non sia stato dato sfogo ai poteri difensivi.

Il ricorrente, come emerge dal verbale dell'udienza, aveva chiesto che venisse citato il perito al fine di ricevere alcuni chiarimenti; il Tribunale si era riservato e aveva sciolto la riserva con l'ordinanza oggi impugnata, rigettando dunque la richiesta di esame del perito in contraddittorio.

Va da sé che, proprio in ragione della assenza di formalità che informa tutto il procedimento di esecuzione, il Tribunale non sarebbe stato obbligato a citare il perito per esaminarlo, ma avrebbe potuto dare luogo anche ad un contraddittorio cartolare, consentendo alla difesa di svolgere le proprie considerazioni, esporre le proprie critiche e di richiedere i chiarimenti necessari e al perito di rispondere, anche per iscritto.

La circostanza che non sia stato dato sfogo né oralmente, né cartolarmente alle legittime richieste difensive ha compresso il diritto al contraddittorio e, dunque, ha costituito un *vulnus*, certamente rilevabile anche nel procedimento, per quanto semplificato, in oggetto.

Secondo la chiave interpretativa qui affermata, dunque, l'esame del perito non è condizione di utilizzabilità della perizia, perché come detto, nessuna norma legittima tale affermazione, ma, laddove sia richiesto dalle parti il suo esame a chiarimenti, tale integrazione deve essere disposta, perché in difetto si verifica una violazione del principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall'art. 666 comma 5 cod. proc. pen.

In questo senso si colloca - per quanto risalente - il seguente arresto giurisprudenziale secondo il quale «il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dà luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalità, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio dei connessi poteri difensivi». (Sez. 1, n. 3643 del 19/06/1998, Tomelleri, Rv. 211422 - 01).

L'omesso esame del perito ha impedito l'esercizio dei poteri difensivi e ha costituito un *vulnus* all'attività di difesa ed assistenza del condannato, riconducibile ad una nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

L'omessa citazione del perito, ove richiesta, determina una nullità di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., attenendo alla assistenza dell'imputato, il cui regime di rilevanza è quello di cui all'art. 182 cod. proc. pen., trattandosi di una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega la citazione, ovvero l'esame anche cartolare in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. la parte pregiudicata, presente all'atto era tenuta, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità prima del suo compimento o tutt'al più



immediatamente dopo.

Il difensore non ha potuto sollevare la relativa eccezione di nullità in udienza, poiché la richiesta di esame del perito è stata implicitamente rigettata con il provvedimento qui impugnato, essendosi il Tribunale riservato di decidere e avendo sciolto la riserva fuori udienza con l'ordinanza qui impugnata; dunque il ricorso è il primo atto successivo alla decisione ritenuta illegittima e ha costituito la prima occasione utile per la difesa per eccepire, ex art. 182 comma 2 cod. proc. pen., la ritenuta nullità dell'atto per violazione del contraddittorio.

Contrariamente, dunque, a quanto concluso dal sostituto procuratore generale non si rileva alcuna tardività nell'eccezione che deve, per le ragioni sopra esposte, essere accolta.

1.2 L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo motivo che attiene al merito della decisione.

2. Per le ragioni sopra evidenziate, ritenendo fondata l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così è deciso, 17/09/2025

Il Consigliere estensore

MARIA GRECA ZONCU

Il Presidente

GIACOMO ROCCHI

